

## **ELEMENTI MINIMI DI PROCESSO E RELATIVI INDICATORI PER L'INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

*Revisione effettuata a valle dell'Intesa 22 gennaio 2015 a partire dal Documento già approvato in Coordinamento il 30 luglio 2014.*

Aggiornata al 4 marzo 2015

Il presente Documento contiene gli elementi minimi comuni per i servizi individuazione e validazione e certificazione delle competenze previsti dal DLgs 13/2013.

La cornice del lavoro è il gruppo tecnico MLPS-Regioni con l'assistenza di Isfol e Tecnostruttura che sta realizzando il *“Piano di lavoro per l'implementazione del Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali - art. 8 del DLgs 13/2013 -verso l'attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”* approvato dagli Assessori in IX Commissione Istruzione, Formazione e Lavoro in Luglio 2013 e il relativo Cronoprogramma aggiornato e inviato dal Ministero del Lavoro alla Commissione UE in gennaio 2014.

Le fonti di inquadramento concettuale per l'analisi e il confronto, così come quelle riproposte nel presente documento, sono rappresentate essenzialmente da:

- Raccomandazione della Commissione UE sull'European Qualification Framework 2008
- Raccomandazione della Commissione UE sulla Validazione dell'apprendimento non formale e informale 2012
- Decreto Legislativo 13 del 16 Gennaio 2013 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*

### **1. CONCETTI FONDANTI**

Così come previsto dal DLgs 13/2013 il sistema si compone di due elementi:

- “processo di individuazione e validazione”
- “procedure di certificazione”

Di seguito si propone una definizione di entrambi i concetti.

#### **1.1 INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE**

Definizione tratta dal DLgs 13/2013 Art. 2 comma i:

*i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;*

L'individuazione e la validazione delle competenze rappresentano due fasi del processo certificativo finalizzate al riconoscimento da parte dell'ente titolato delle competenze acquisite dal

cittadino in un contesto non formale e informale, che può completarsi con la procedura di certificazione delle competenze.

La validazione delle competenze è un processo codificato e normato dall'Ente titolare, che consente l'accesso a qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze) attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, non formale e informale.

Tale opportunità rappresenta parte integrante del sistema di certificazione delle competenze, pertanto l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale va intesa come una via alternativa a quella formale per l'ottenimento delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze). Le qualificazioni ottenibili tramite validazione sono potenzialmente accessibili anche in ambito formale e viceversa.

Il processo di individuazione e validazione ha una sua autonomia tecnica e organizzativa rispetto al sistema di formazione formale ed è sempre tracciabile nelle sue diverse fasi. La validazione, qualora non seguita dalla procedura di certificazione, esita in un documento pubblico, rilasciabile al cittadino, costituito da una attestazione con valore almeno di parte seconda ovvero rilasciati su responsabilità di chi attua il servizio in qualità di Ente Titolare, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'Ente Titolare. Un attestato o documento di validazione può essere pertanto equiparato nel valore ad un attestato di parte seconda ottenibile in ambito di formazione formale.

Inoltre, il "Documento di validazione" rilasciato consente al cittadino di accedere in un momento successivo alla procedura di certificazione.

## **1.2 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Definizione tratta dal DLgs 13/2013 Art. 2 comma 1:

*l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6"*

La certificazione rappresenta la procedura e atto conclusivo di rilascio delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze) da parte dell'ente titolato ai sensi del DLgs 13. L'attestato di certificazione ha sempre valore di parte terza ovvero è rilasciato su responsabilità dell'Ente titolare con il supporto di chi attua il servizio in qualità di Ente titolato.

La certificazione, se riferita ad apprendimenti non formali e informali, normalmente segue al processo di individuazione e validazione salvo nei casi in cui ciò non sia ritenuto opportuno per mancanza di condizioni o di effettiva necessità da parte del cittadino interessato.

Gli attestati di certificazione e di validazione rilasciati in esito a processi relativi a contesti di acquisizione non formale ed informale devono rispettare gli standard minimi di cui all'articolo 6 del DLgs 13/2013 e sono equiparabili agli attestati ottenibili dal cittadino a seguito di acquisizione delle medesime competenze (qualificazioni) in ambito formale.

## **2. REGOLE MINIME DEL SISTEMA**

### **2.1. ELEMENTI MINIMI E CARATTERIZZANTI PROCESSI E PROCEDURE PREVISTI NEL DLgs 13/13**

Come già sottolineato il DLgs 13/2013 disciplina due distinti elementi del sistema:

1. "processo di individuazione e validazione": processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali definiti nel DLgs 13/13 delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione;

2. “procedure di certificazione”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al DLgs 13/13 delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6.

Il processo di individuazione e validazione deve essere sempre preliminare alla procedura di certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale e può realizzarsi attraverso uno specifico servizio autonomo oppure può essere integrato in un unico servizio di validazione e certificazione. Di seguito sono descritti gli elementi minimi del processo di individuazione e validazione e delle due possibili procedure di certificazione: 1) a seguito di validazione e 2) da apprendimento in contesti formali.

**Tabella 1 - Elementi minimi e caratterizzanti le fasi di processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.**

<b>Fasi di processo</b>	<b>Processo di individuazione e validazione delle competenze</b> <i>acquisite in contesti formali, non formali e informali</i>	<b>Procedura di certificazione delle competenze</b> <i>a seguito del processo di individuazione e validazione</i>	<b>Procedura di certificazione delle competenze</b> <i>acquisite a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale</i>
<b>Identificazione</b>	Individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza, ed elaborazione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze. <i>(valore di parte prima)</i>	Ammissione alla procedura di certificazione tramite «Documento di validazione»	Ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento
<b>Valutazione</b>	Esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato, attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale.	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate  Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate  Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo
<b>Attestazione</b>	Stesura e rilascio del «Documento di validazione» <i>(valore almeno di parte seconda)</i>	Stesura e rilascio del «Certificato» <i>(valore di parte terza)</i>	Stesura e rilascio del «Certificato» <i>(valore di parte terza)</i>

## 2.2 OGGETTO E UNITÀ MINIMA DI VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 del DLgs 13 possono essere validate e/o certificate solo competenze riferite alle qualificazioni contenute in repertori codificati nei rispettivi ambiti di titolarità degli Enti titolari.

Definizione tratta dal DLgs 13/2013 Art. 2, comma 1, lett. m):

*m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di*

*cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.*

L'unità minima di riferimento per la individuazione, validazione e certificazione è la competenza ricompresa nei Repertori regionali correlata/agganciata alle attività presenti nelle ADA<sup>1</sup> al fine di favorire la leggibilità e portabilità delle Attestazioni a livello nazionale.

Per la individuazione e validazione le Regioni possono prevedere nei loro sistemi la validazione anche delle singole abilità e conoscenze costitutive di una o più competenze correlate/agganciate alle attività presenti nelle ADA.

Le competenze validate o certificate devono poter essere riconosciute quali crediti formativi per l'accesso a percorsi formali di qualificazione in coerenza con le norme e procedure definite dall'Ente titolare di pertinenza.

### **2.3 REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE**

Possono accedere alla validazione i cittadini che dimostrino o auto-dichiarino di aver maturato esperienze pertinenti ad una o più qualificazioni di riferimento e di loro interesse.

L'accesso alla validazione avviene sempre su richiesta o manifestazione di interesse da parte dei cittadini ed è offerta tramite servizi accessibili al pubblico.

## **3. ELEMENTI MINIMI DEL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELL'APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE E COLLEGAMENTO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE**

Di seguito la Tabella 2 propone una meta-articolazione del processo di individuazione e validazione delle competenze da apprendimento non formale e informale con riferimento anche alla procedura di certificazione ove il servizio sia unico e integrato.

La logica sottesa alla meta-articolazione è quella di definire un percorso minimo comune con proposte di indicatori, che renda compatibili e armonizzabili le procedure regionali già esistenti.

**Tabella 2 – Requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale e collegamento alla procedura di certificazione delle competenze**

<b>Fasi di processo</b>	<b>Requisiti tecnici minimi</b>
<b>Accesso al servizio, accoglienza,</b> <i>in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>	Questa fase è finalizzata alla informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e alla identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). La fase si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la definizione di un "patto di servizio" oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.
<b>Identificazione</b>	La fase è a cura di personale addetto alla <b>Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze</b> provvisto dei requisiti di cui all'allegato 8 dell'Intesa del 22 gennaio 2015 che applica le opportune metodologie finalizzate a: <ul style="list-style-type: none"><li>• ricostruire le esperienze;</li><li>• pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;</li><li>• supportare la composizione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze;</li><li>• consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;</li><li>• fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.</li></ul> Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali. Le informazioni raccolte nella fase sono rese tracciabili nell'ambito di un sistema informativo o documentale predisposto dalla regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano al massimo grado di interoperabilità possibile con le basi dati già esistenti e normate (quali ad esempio Sistemi lavoro o base dati del Libretto Formativo del cittadino).
<b>Valutazione</b>	La fase di valutazione segue quella di identificazione ma è tecnicamente indipendente da essa.

<sup>1</sup> Le Aree di Attività o AdA sono state definite ai fini dell'inserimento dei Repertori Regionali nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del DLgs 13/2013.

	<p>In accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, la valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione può compiersi come fase propria del servizio oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà</p> <p><u>Processo di validazione</u></p> <p>La fase è a cura di personale addetto alla <b>Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative</b>, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione. L'accertamento prevede, al minimo, l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» e, in accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione. Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte in analogia con le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto. La "pertinenza" invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione</p> <p>Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di personale addetto alla <b>Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale</b> che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.</p> <p>Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti dei requisiti di cui all'allegato 8 dell'Intesa del 22 gennaio 2015.</p> <p><u>Innesto alla procedura di certificazione</u></p> <p>In coerenza con la tabella. 1, si prevedono i seguenti elementi minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturati;</li> <li>2. Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.</li> </ol>
<b>Attestazione</b>	<p><u>Per la validazione</u></p> <p>Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che rilascia il «Documento di validazione» con valore di parte seconda.</p> <p><u>Per la certificazione</u></p> <p>Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio, attraverso la quale la regione o provincia autonome di Trento o Bolzano rilascia un «Certificato» con valore di parte terza.</p>

**Tabella 3 – Primo set di indicatori di conformità dei sistemi agli standard minimi di processo**

Fasi di processo	Descrizione	Primo set di indicatori di conformità)
<b>Accesso al servizio, accoglienza,</b> <i>in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>	Funzione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera b) decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.</i>	<p>Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la presenza di personale addetto e strumentazione adeguata alle funzioni di informazione a favore dei destinatari;</li> <li>- la presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali);</li> <li>- indicazioni metodologiche per assicurare un corretto filtro in accesso al servizio.</li> </ul>
<b>Identificazione</b>	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni</i>	<p>Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la disponibilità di personale idoneo alla <i>Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze</i>, in coerenza con la tabella 2 e con i requisiti di cui all'allegato 8 dell'Intesa del 22 gennaio 2015;</li> <li>- spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui;</li> <li>- indicazioni metodologiche per la composizione del «Documento di trasparenza»;</li> <li>- indicazioni metodologiche per l'analisi della documentazione contenuta nel «Documento di trasparenza» e per la correlazione</li> </ul>

		<p>delle evidenze alle qualificazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure per assicurare il tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti della fase.</li> </ul>
<b>Valutazione</b>	<p>Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:</p> <p><i>fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;</i></p>	<p>Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la disponibilità di personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione dal presente allegato, in coerenza con la tabella 2 e con i requisiti di cui all'allegato 8 dell'Intesa del 22 gennaio 2015;</li> <li>- indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico del «Documento di trasparenza», valutazione diretta);</li> <li>- la possibilità di allestire e coordinare Commissioni o organismi collegiali in ordine alle prove per la procedura di certificazione;</li> <li>- spazi segnalati, dedicati e conformi per lo svolgimento delle valutazioni;</li> <li>- procedure per assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi di valutazione.</li> </ul>
<b>Attestazione</b>	<p>Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:</p> <p><i>fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;</i></p>	<p>Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la predisposizione dei documenti di validazione e certificati in coerenza con gli standard del decreto legislativo 13/2013</li> <li>- procedure per assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati sul sistema informativo interoperativo.</li> </ul>

Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, gli Enti titolari assicurano, nell'ambito del loro quadro regolamentare, l'effettuazione di adeguati controlli. Tali controlli saranno realizzati sulla scorta dei seguenti elementi intesi come primo set di indicatori per assicurare la conformità dei sistemi agli standard minimi di processo.